



Legge di bilancio 2018

Disegno di Legge n. 2960-B

INDICE DEGLI ARGOMENTI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PREMESSA | 4 |
| DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE | 4 |
| 1. AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI, DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, BONUS MOBILI | 4 |
| 2. DETRAZIONI PER SISTEMAZIONE A VERDE | 5 |
| 3. CEDOLARE SECCA RIDOTTA PER ALLOGGI A CANONE CONCORDATO | 6 |
| 4. AGEVOLAZIONE FISCALE SU ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO | 6 |
| 5. DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE..... | 7 |
| 6. LIMITI DI REDDITO PER I FIGLI A CARICO | 7 |
| 7. REGIME FISCALE DEI PREMI RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE AVENTI AD OGGETTO CALAMITÀ NATURALI..... | 7 |
| 8. PROROGA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI..... | 8 |
| 9. REGIME FISCALE DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE REALIZZATI DA PERSONE FISICHE FUORI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA. | 8 |
| 10. PROVENTI DELLE PIATTAFORME DI P2P LENDING | 10 |
| 11. DETERMINAZIONE DEL CAPITAL GAIN NELLA CESSIONE DI AZIONI AI DIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PREMIALI..... | 10 |
| 12. PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2018 | 10 |
| 13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT | 10 |
| DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI..... | 11 |
| 14. MAGGIORAZIONE DELLA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI..... | 11 |
| 15. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE | 12 |
| 16. REGIME FISCALE DEGLI UTILI PERCEPITI DA SOGGETTI BLACK LIST..... | 13 |
| 17. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE CONSULENZE RELATIVE A QUOTAZIONI PMI | 14 |
| 18. DIVIDENDI DI PARTECIPATE ESTERE ESCLUSE DAL CALCOLO DEL ROL. 14 | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 19. SIM: DEDUCIBILITA INTERESSI PASSIVI E IMPONIBILITA' IRAP | 14 |
| 20. STABILE ORGANIZZAZIONE..... | 15 |
| 21. WEB TAX..... | 16 |
| 22. DEDUCIBILITA' IRAP INTEGRALE PER GLI STAGIONALI | 16 |
| 23. DIFFERIMENTO DISCIPLINA I.R.I..... | 17 |
| DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE | 17 |
| 24. FATTURAZIONE ELETTRONICA | 17 |
| 25. SOSPENSIONE DELEGHE DI PAGAMENTO..... | 18 |
| ALTRE DISPOSIZIONI | 19 |
| 26. STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA..... | 19 |
| 27. PIR ESTESE ALLE SOCIETA' IMMOBILIARI | 19 |
| 28. IMPOSTA DI REGISTRO: INTERPRETAZIONE ART. 20 | 20 |
| 29. MODIFICA DELLE SCADENZE FISCALI – PROROGA STUDI DI SETTORI PER IL 2018..... | 20 |

PREMESSA

In data 29 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, cd. “Legge di bilancio 2018”, che contiene una serie di novità in materia fiscale che di seguito si riportano in sintesi.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE

1. AGEVOLAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI, DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, BONUS MOBILI

La Legge di stabilità 2018 contiene le seguenti proroghe riguardanti gli interventi su immobili:

- agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici;
- agevolazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili.

In particolare sono state apportate le seguenti modifiche concernenti detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:

- le detrazioni sono ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- la detrazione al 50% si applica anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici. L’ENEA effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni nonché su tutte le agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica o con procedure e modalità che verranno disciplinate con decreto da emanare.

Con successivo decreto verranno stabiliti anche i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi per beneficiare della detrazione e i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Altra novità consiste nella possibilità di poter cedere il credito anche per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari e non solo per interventi condominiali

Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2018 la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e il “bonus mobili” finalizzato all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017 finalizzati all’arredo di immobili ristrutturati.

Viene prorogato il bonus per la messa in sicurezza antisismica delle parti comuni degli edifici condominiali, degli edifici residenziali e produttivi. Si parte da una riduzione del 50% con la possibilità di far salire la detrazione al 70 o all'80 per cento (75 o 85 per cento nel caso di condomini) a seconda dell'effetto conseguito in termini di minore vulnerabilità sismica ottenuta in seguito ai lavori

Iva 10% su interventi di recupero del patrimonio edilizio

Al comma 19 è stata inserita una norma di interpretazione autentica in relazione all’applicazione dell’iva al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare viene precisato che la determinazione del valore dei “beni significativi” deve essere effettuata sulla base dell'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. Come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all’ 1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell’iva applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.

2. DETRAZIONI PER SISTEMAZIONE A VERDE

Con la Legge di bilancio 2018 è stato introdotto il cd. Bonus verde.

In particolare, per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, può essere detratto un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese agevolabili indicate sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in 10 quote annuali costanti. Si segnala tuttavia che non viene richiesto il pagamento tramite il bonifico dedicato alle ristrutturazioni.

Nel caso di interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio di attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.

3. CEDOLARE SECCA RIDOTTA PER ALLOGGI A CANONE CONCORDATO

La Legge di bilancio prevede l'applicazione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a canone concordato ancora per i prossimi 2 anni, cioè fino al 31.12.2019.

4. AGEVOLAZIONE FISCALE SU ABBONAMENTI DI TRASPORTO PUBBLICO

La Legge di bilancio reintroduce le agevolazioni fiscali previste sugli abbonamenti al trasporto pubblico.

In particolare sono previste due diverse tipologie di agevolazioni.

La prima prevede che tra gli oneri detraibili al 19% venga inserita la spesa sostenuta per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro. La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico e il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

La seconda prevede che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

5. DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI FUORI SEDE

La detrazione dei canoni di locazione per gli studenti universitari fuori sede (per un importo non superiore a Euro 2.633) spetta a condizione che l'Università risulti localizzata in un comune distante da quello di residenza dello studente di almeno 100 Km e risulti in una provincia diversa da quella di residenza.

Soltanto per il 2017 e 2018 il requisito della distanza s'intende rispettato anche nell'ambito della stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

6. LIMITI DI REDDITO PER I FIGLI A CARICO

Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo per essere considerato fiscalmente a carico passa dagli attuali 2.840,51 euro a 4.000 euro.

La nuova norma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

7. REGIME FISCALE DEI PREMI RELATIVE A POLIZZE ASSICURATIVE AVENTI AD OGGETTO CALAMITÀ NATURALI

La Legge di bilancio contiene la detrazione per le cosiddette polizze catastrofali, cioè le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo.

Tali oneri, se le polizze sono state stipulate a decorrere dalla data di entrare in vigore della presente legge, rientreranno tra quelli deducibili al 19% ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del TUIR.

Le stesse polizze sono interamente esentate dalla imposta sulle assicurazioni.

8. PROROGA DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI ACQUISTO DI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

La Legge di bilancio proroga la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8% in relazione alla relativa imposta sostitutiva.

Anche quest'anno la Legge di stabilità prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore:

- dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria;
- delle partecipazioni in società non quotate posseduti;
- dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
- società semplici;
- società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR;
- enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Il 30 giugno 2018 il nuovo termine entro il quale: i) redigere e giurare la perizia di stima; ii) versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale.

9. REGIME FISCALE DEI REDDITI DI CAPITALE E DEI REDDITI DIVERSI DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE REALIZZATI DA PERSONE FISICHE FUORI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPRESA.

La Legge di bilancio uniforma il regime fiscale applicabile ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa in

relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie, rendendo irrilevante la natura qualificata o meno della partecipazione.

La disposizione estende l'imposizione sostitutiva con aliquota al 26%, anche ai redditi derivanti da:

- partecipazioni qualificate;
- utili, proventi e plusvalenze derivanti da strumenti equiparabili alle partecipazioni societarie;
- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi.

Risulta altresì consentita la possibilità di eseguire la compensazione di minusvalenze relative a partecipazioni qualificate con plusvalenze di partecipazione non qualificate e viceversa.

Tuttavia le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi a fiscalità privilegiato concorrono invece alla formazione del reddito imponibile (non si applica quindi l'imposta sostitutiva) a meno di dimostrazione tramite interpello che dalla partecipazione non si è conseguito, sin dal periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati.

Il contribuente potrà inoltre optare per i cd. Regimi del risparmio amministrato e Regimi del risparmio gestito anche per le partecipazioni qualificate, anche se detenute in società residenti in Stati a fiscalità privilegiata purché si dimostri tramite interpello che dalla partecipazione non si è conseguito, sin dal periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori.

Le nuove norme si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La norma transitoria prevede che agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione risulti deliberata fino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017. Tali utili, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente, a seconda del periodo in cui si sono prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

10. PROVENTI DELLE PIATTAFORME DI P2P LENDING

Con l'introduzione della nuova lett. d-bis) nell'art. 44 comma 1 del TUIR, vengono espressamente ricompresi tra i redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti, erogati per il tramite di piattaforme di prestiti on line, per soggetti finanziatori non professionali (cd. Piattaforme P2P lending o crow funding lending).

Viene inoltre previsto che i gestori della piattaforma operino una ritenuta a titolo d'imposta del 26% sui redditi (interessi del prestito) corrisposti alle persone fisiche.

11. DETERMINAZIONE DEL CAPITAL GAIN NELLA CESSIONE DI AZIONI AI DIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PREMIALI

In merito ai criteri di determinazione dei capital gain derivanti dalla cessione di azioni ricevute dai dipendenti a seguito della conversione di premi di risultato e delle somme erogate in forma di partecipazione agli utili, viene previsto che il costo o il valore di acquisto, rilevante ai fini dell'art.68 c. 6 del TUIR, è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione.

12. PROROGA DEL BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE 2018

La Legge di bilancio provvede a contenere anche per l'anno 2018 il livello complessivo della pressione tributaria prorogando di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato.

È concesso esclusivamente ai comuni che nell'anno 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione, a sua volta confermata nell'anno 2016, di riapplicarla nella stessa misura vigente nell'anno 2015.

13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

La Legge di bilancio introduce misure a sostegno dello sport, le cui principali da un punto di vista fiscale sono le seguenti:

- per incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di Serie B, alla Lega Calcio Professionistico e alla Lega di Serie D che hanno beneficiato della mutualità, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura

del 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi sino a un massimo di 25.000 euro;

- le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro V del codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.
- l'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI;
- a tutte le imprese è riconosciuto un credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno 2018 per interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici;
- si innalza da 7.500 a 10.000 euro l'ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall'art. 67, comma 1, lettera m), TUIR

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI

14. MAGGIORAZIONE DELLA DEDUZIONE DEGLI AMMORTAMENTI

La legge di Bilancio 2018 prevede la proroga di un anno per il maxi ed iper ammortamento, con alcune differenze.

In particolare:

- il super ammortamento, nel 2018, passa dal 40% al 30% e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 comma 1 del tuir. È possibile fruirne anche per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

- l'iper ammortamento viene confermato nella misura del 150%. L'iper ammortamento è possibile anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- è confermato, in misura pari al 40%, anche il super ammortamento relativi ai beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento 2018.

È stato inoltre integrato l'allegato B della legge 232/2016 con un ampliamento circa le caratteristiche dei beni immateriali che consentono la deduzione maggiorata del 40% se acquistati da imprese che usufruiscono dell'iper ammortamento.

Con riferimento all'iper ammortamento viene inoltre introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell'agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d'imposta del realizzo venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso.

Se il costo del nuovo bene dovesse essere inferiore a quello precedente, la deduzione delle quote residue dell'iper ammortamento prosegue però fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

15. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE

La Legge di bilancio introduce una nuova agevolazione per le spese di formazione destinata ai dipendenti per acquisire o consolidare conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.

In particolare, prevede che tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, sia attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione nei seguenti ambiti: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il credito d'imposta:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese;
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

16. REGIME FISCALE DEGLI UTILI PERCEPITI DA SOGGETTI BLACK LIST

Gli utili percepiti da società di capitali residenti in paradisi fiscali sono da assoggettare a tassazione per il 50% qualora il soggetto non residente svolga un'effettiva attività commerciale o industriale nel mercato di insediamento (modifica dell'art. 89 comma 3 del TUIR).

Vi è tassazione ordinaria degli utili percepiti da società partecipate residenti o localizzate in paesi black list se gli utili sono stati prodotti quando la società era residente in un paese non black list.

Con una norma di interpretazione autentica si è inteso superare l'effetto prodotto dai nuovi criteri relativi all'individuazione dei paesi black list e l'interpretazione dell'Agenzia della Entrate secondo cui, per stabilire la provenienza degli utili da un paradiso fiscale, assumeva rilevanza il momento della percezione e non quello della maturazione degli utili.

17. CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE CONSULENZE RELATIVE A QUOTAZIONI PMI

La Legge di bilancio introduce un credito d'imposta per le PMI che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione in uno stato membro dell'unione europea o dello spazio economico europeo.

In particolare è riconosciuto nel caso di ottenimento all'ammissione alla quotazione un credito d'imposta fino a un importo massimo del credito di 500.000 euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti nel periodo 2018-2020 per la predetta finalità.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione del credito e in quelle successive finché non se ne esaurisce l'uso.

Con decreto da emanare saranno stabilite le modalità e i criteri di attuazione del credito.

18. DIVIDENDI DI PARTECIPATE ESTERE ESCLUSE DAL CALCOLO DEL ROL

Ai fini della quantificazione degli interessi deducibili dal reddito d'impresa di cui all'art. 96 del TUIR viene prevista l'eliminazione dei dividendi incassati da controllate estere dal conteggio del ROL.

Tale modifica normativa ha effetto retroattivo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, quindi dal 2017 per i c.d. "soggetti solari", ponendo delle problematiche in capo alle holding di partecipazione circa la quantificazione degli acconti per il periodo d'imposta 2017 che potrebbero risultare insufficienti.

19. SIM: DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI E IMPONIBILITÀ IRAP

La Legge di bilancio modifica il comma 5-bis dell'art. 96 del TUIR, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (2017, per i soggetti "solari"),

estendendo alle SIM la deducibilità degli interessi passivi nel limite del 96% come per SGR e le società di assicurazione.

Viene pertanto abrogata l'addizionale IRES del 3,5% prevista per le SIM.

È quindi previsto che gli interessi passivi sostenuti dalle società di intermediazione mobiliare concorrono, per il 96% del loro importo, alla formazione:

- del reddito imponibile IRES;
- del valore della produzione ai fini IRAP.

20. STABILE ORGANIZZAZIONE

È stata ridisciplinata la nozione di stabile organizzazione (S.O.) di cui all'art. 162 del TUIR.

In particolare al comma 2 dell'art. 162 del TUIR viene inserita la lett. f-bis), al fine di ricomprendere tra le fattispecie suscettibili di configurare S.O. “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Contestualmente, è stato abrogato il comma 5 dell'art. 162 del TUIR, il quale escludeva la configurabilità di una S.O. nel caso di disponibilità a qualsiasi titolo di “elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”.

L'intervento normativo è volto a superare il concetto di S.O. basato sul radicamento territoriale inteso in senso tradizionale (materiale o personale) e dare, invece, rilievo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce la ricchezza (sostanza economica).

È previsto inoltre che la sussistenza di una S.O. sia esclusa nel caso in cui le attività “singole” elencate nelle lettere da a) ad e) di cui al co. 4 (come riformulate), o l'attività complessiva risultante dalla combinazione di tali attività, siano di carattere preparatorio o ausiliario (art. 162 co. 4-bis del TUIR).

Viene poi introdotta la c.d. “anti-fragmentation rule”, quale norma volta ad evitare che l'attività sia frazionata tra più imprese collegate al solo fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l'attività in modo unitario, configurerebbero una S.O. (art. 162 co. 5 del TUIR).

Il nuovo comma 6 dell'articolo 162 TUIR enuclea in maggior dettaglio il concetto di stabile organizzazione personale ed il ruolo della figura dell'agente dipendente. In particolare, si chiarisce che l'agente dipendente debba concludere abitualmente contratti, od operare a tal fine,

senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa, e che detti contratti debbano essere in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà o alla concessione del diritto di utilizzo di beni nella disponibilità dell'impresa stessa, ovvero per la fornitura di servizi da parte di quest'ultima.

In tali circostanze l'impresa si considera in possesso di una S.O. nel territorio dello Stato in relazione ad ogni attività svolta dall'agente per suo conto, a meno che quest'ultimo non si limiti a svolgere le attività di carattere preparatorio e ausiliario di cui al comma 4.

Il successivo comma 7, anch'esso novato, precisa che non si intendono integrati i presupposti di S.O. in presenza di un'agente indipendente. Al riguardo, si dispone che non possa qualificarsi come tale il soggetto che opera esclusivamente, o quasi esclusivamente, per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato.

Il concetto di stretta correlazione all'impresa (o alle imprese) viene definito dal nuovo comma 7-bis dell'articolo 162 TUIR in funzione della presenza di vincoli di controllo, ed in particolare sulla base del possesso, in via diretta o indiretta, da parte di uno dei due soggetti, ovvero di un terzo che controlli entrambi, del 50% delle partecipazioni o dei diritti di voto e del capitale sociale.

21. WEB TAX

La Legge di bilancio introduce una web tax del 3% sull'importo delle transazioni al netto dell'IVA, che colpirà tutte le transazioni digitali relative a prestazioni di servizi che verranno individuati in un decreto che verrà emanato entro il 30 aprile 2018.

L'imposta colpirà chi effettua più di 3.000 transazioni.

L'entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2019.

22. DEDUCIBILITA' IRAP INTEGRALE PER GLI STAGIONALI

Soltanto per il 2018 è stato previsto un innalzamento dal 70% al 100% della deduzione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro relativo ai lavoratori stagionali che siano stati impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta.

23. DIFFERIMENTO DISCIPLINA I.R.I

Si differisce di un anno, al 1° gennaio 2018, l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), la cui applicazione era stabilita, in origine, a partire dal 1° gennaio 2017.

Si ricorda che l'IRI è disciplinata all'articolo 55-bis TUIR e prevede che il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, sia escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota al 24%.

Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE

24. FATTURAZIONE ELETTRONICA

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella Legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA.

In particolare viene esteso il vincolo della fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio, già in vigore per le operazioni di cessione/prestazioni verso la Pubblica amministrazione, anche alle operazioni di cessione/prestazioni tra soggetti privati e nei confronti di consumatori finali stabiliti nel territorio dello Stato.

In particolare si introduce un sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria (la cd. e-fattura), prevedendo la fine dello spesometro quando il sistema sarà pienamente operante.

Per le fatture elettroniche è necessario utilizzare la piattaforma SDL dell'Agenzia delle Entrate.

Saranno escluse solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti di soggetti che non sono stabiliti in Italia. In questo caso i soggetti devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano

state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

E' previsto inoltre che l'emissione di fattura con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata come non emessa e si applicherà la sanzione fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato.

L'utilizzo della fattura elettronica riduca di due anni i termini per l'accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro.

Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal 1° gennaio 2019. Risulta invece anticipata l'entrata in vigore al 1° luglio 2018 per cessioni di benzina e gasolio nei confronti di soggetti passivi Iva, così come nelle prestazioni rese nei confronti di subappaltatori e sub committenti negli appalti pubblici.

Con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica per la cessione di carburante, a decorrere dal 1° luglio 2018 viene abolita la scheda carburanti.

La detraibilità dell'iva assolta sull'acquisto o importazione di carburanti e la deducibilità del costo è consentita soltanto se il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 6057/3.

Viene inoltre previsto che L'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei soggetti passivi Iva e esercenti arti e professioni e delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata; una bozza di dichiarazione annuale Iva, dichiarazione dei redditi e bozze di modelli F 24 con le imposte da versare, compensare e chiedere a rimborso.

I soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, non sono tenuti alla tenuta dei registri Iva.

Si rimette tuttavia ad un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'emanazione di ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione a tale ultima previsione normativa.

25. SOSPENSIONE DELEGHE DI PAGAMENTO

L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, le deleghe di pagamento (F24) delle imposte effettuate mediante compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Nel caso in cui dall'esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali procedere al controllo del corretto utilizzo del credito.

Tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2018.

ALTRE DISPOSIZIONI

26. STERILIZZAZIONE INCREMENTO ALIQUOTA IVA

La Legge di stabilità 2018 prevede la sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IVA rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019. In particolare, è previsto che:

- dal 1° gennaio 2019 l'aliquota IVA al 10% salirà di 1.5 punti percentuali e di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
- dal 1° gennaio 2019 l'aliquota IVA al 22% aumenterà di 2.2 punti, di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 e di 0.1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021.

27. PIR ESTESE ALLE SOCIETA' IMMOBILIARI

La Legge di bilancio estende l'applicazione delle agevolazioni previste per gli investimenti in piani di risparmio a lungo termine anche agli strumenti finanziari emessi dalle imprese che svolgono attività immobiliari, purché tali strumenti abbiano con le caratteristiche previste dall'art. 1, comma 102, della Legge n. 232/2016.

Ricordiamo che con i cosiddetti Piani Individuali di Risparmio (PIR) è stato previsto un incentivo fiscale finalizzato a: i) offrire maggiore opportunità di rendimento alle famiglie; ii) offrire l'opportunità alle imprese di ottenere risorse finanziarie a lungo termine; iii) favorire lo sviluppo dei mercati finanziari a lungo termine.

Gli investimenti in PIR effettuati da persone fisiche residenti in Italia, se detenuti per almeno 5 anni, sono esenti dalle imposte sugli eventuali redditi di natura finanziaria.

28. IMPOSTA DI REGISTRO: INTERPRETAZIONE ART. 20

Con la Legge di bilancio si sono voluti chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti in merito alla portata applicativa dell'art. 20 del DPR 26 aprile 1986, n.131 (TUR) rubricato "interpretazione degli atti".

In particolare viene stabilito che tale disposizione risulta applicabile per individuare la corretta tassazione del singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto (comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano neanche gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione d'azienda la cessione totalitaria di quote).

Ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa dell'art. 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere tuttavia valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

29. MODIFICA DELLE SCADENZE FISCALI – PROROGA STUDI DI SETTORI PER IL 2018

Dal 2018 è stato rivisto il calendario degli adempimenti fiscali. In particolare, dal 2018:

- per il modello 730, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23 luglio. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7 luglio. Le tempistiche per gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati/CAF sono le seguenti:
 - 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22/6;
 - 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23/6 al 30/6;
 - 23 luglio per le dichiarazioni presentate dall'1/7 al 23/7;
- per i modelli REDDITI / IRAP e il modello 770 il termine di presentazione è fissato al 31 ottobre. Il differimento del termine di presentazione del modello REDDITI / IRAP è applicabile fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse/ricevute;
- le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 precompilato possono essere trasmesse entro il 31 ottobre, termine di invio del modello 770;

- Lo spesometro per il 2018 torna ad essere trimestrale salvo opzione per l'invio semestrale. L'invio dei dati delle fatture emesse/ricevute relative al 2° trimestre o al 1° semestre è fissato al 30 settembre.

È stata rinviata al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019) l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA"), previsti al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

Ciò comporta che per il periodo d'imposta 2017 (modello REDDITI 2018) continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.